


Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)



In data 22 febbraio 2024, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila

TRA

Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale e dalla Commissione Sindacale composta dal Presidente della Cassa Edile Genesio Tullio, dal Presidente dell'Ente Paritetico Unificato per la Salute, la Formazione e la Sicurezza Sergio Palombizio e dal Consigliere Fabrizio Rossi

E

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia dell'Aquila, rappresentate dai Sig.ri:

- Luigi Di Donato per la FENEAL-UIL Adriatica Gran Sasso;
- Panfilo Di Felice per la FILCA-CISL;
- Riccardo Zelinotti e Francesco Sabatini per la FILLEA-CGIL.

viene stipulato il seguente accordo:

VISTO

- il C.C.N.L. dell'01/07/2014 ed in particolare gli artt. 12 e 38 dello stesso;
- il C.I.P.L. del 14/02/2023 della Provincia dell'Aquila, art. 12

CONSIDERATE

- le disposizioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014 e dell'art. 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

PER TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

- di individuare come quarto elemento l'indicatore "Numero di imprese attive nella Cassa Edile della Provincia dell'Aquila";
- di assegnare ai parametri i valori ponderali seguenti:
 1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **25.00%**;
 2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al **25.00%**;

3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 25.00%;
4. Numero di imprese attive nella Cassa Edile della Provincia dell'Aquila (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 25.00%;

CONSIDERATO CHE

- per l'anno 2024 la verifica deve essere effettuata confrontando i suddetti 4 parametri inerenti al triennio 2020/2021/2022 con quelli inerenti al triennio 2021/2022/2023.

STABILITO CHE

la Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, in data 01/02/2024 ha comunicato a questa Associazione i dati relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, necessari al calcolo dell'E.V.R. per l'anno 2024, che si riportano di seguito [Tabella A):

A) CALCOLO PER DETERMINAZIONE PERCENTUALE EROGABILE

ANNUALITA'	N° Lavoratori	Massa Salari (mln/euro)	N° Ore lavorate	N° Imprese attive
2020	7.182	57.978.975	5.542.603	1.013
2021	7.260	70.670.010	6.418.973	1.081
2022	8.047	79.404.515	7.117.404	1.217
2023	8.498	81.104.646	7.113.114	1.262
2023/2022/2021	23.805	231.179.171	20.649.491	3.560
2022/2021/2020	22.489	208.053.500	19.078.980	3.311
ESITO	+ 1.316	+ 23.125.671	+ 1.570.511	+ 249

PER TUTTO CIO' PREMESSO

Da un'analisi degli indicatori/parametri per gli anzidetti periodi triennali, desunti anche dai bilanci e dati ufficiali della Cassa Edile, emerge che tutti e quattro i parametri risultano positivi. Pertanto le Parti Sociali determinano l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia dell'Aquila nella misura pari al 5,00% (cinque) dei minimi di paga base in vigore alla

data del 1 luglio 2023, a decorrere dal 01/01/2024 e sino al 31 dicembre 2024, determinato nella misura di cui alle tabelle che seguono [B) e C]):

B) ANALISI PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DAL 01/01/2024 AL 31.12.2024

PARAMETRI	VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	% E.V.R. EROGABILE
1) Lavoratori iscritti	Positivo	25,00%	1.25%
2) Monte salari denunciato	Positivo	25,00%	1.25%
3) Ore denunciate	Positivo	25,00%	1.25%
4) Imprese attive	Positivo	25,00%	1.25%

C) EROGAZIONE E.V.R. 2024: 5% DAL 01/01/2024 AL 31.12.2024

CATEGORIA	PAGA BASE AL	5% - anno 2024
	01.07.2023	Euro/ora
Operaio 1° livello	5,71	0,28
Operaio 2° livello	6,68	0,33
Operaio 3° livello	7,42	0,37
Operaio 4° livello	7,99	0,40
CATEGORIA	PAGA BASE AL	5% - anno 2024
	01.07.2023	Euro/mese
Impiegato 1° livello	987,36	49,37
Impiegato 2° livello	1.155,21	57,76
Impiegato 3° livello	1.283,56	64,18
Impiegato 4° livello	1.382,31	69,11
Impiegato 5° livello	1.481,02	74,05
Impiegato 6° livello	1.777,23	88,86
Impiegato 7° livello	1.974,71	98,73

N.B. Importi espressi in euro; la paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5) o per eccesso (se la terza cifra decimale è maggiore a 5).

Le Parti stabiliscono che, per il territorio della Provincia dell'Aquila, l'istituto dell'E.V.R. eventualmente erogabile decorre dal 1° gennaio di ogni anno, a seguito della verifica dei dati che verrà effettuata come segue. Gli indicatori saranno valutati dalle Parti firmatarie entro il mese di febbraio di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno circa l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno. Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.

Ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. dell'01/07/2014, determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con riferimento ai medesimi trienni presi a riferimento per l'E.V.R. (2023-2022-2021 su 2022-2021-2020):

- **Ore denunciate in Cassa Edile**, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- **Volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d'affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.


Per l'annualità 2024 andrà valutato il triennio di riferimento (anni 2023-2022-2021) col triennio precedente (anni 2022-2021-2020). All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 5,00% così come determinati nella tabella "C" del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positive;
- b) corrisponderà gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 1.75% così come di seguito specificato
 - $100\% - 30\% = 70\%$
 - $70\% \times 50\% = 35\%$
 - $(35\% \times 5\%) / 100 = 1,75\%$dei minimi di paga base (luglio 2023) indicati nella tabella "C" del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- L'impresa renderà una autodichiarazione, così come disciplinata dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445 del 2000, art. 76, sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE L'Aquila ed alla Cassa Edile dell'Aquila dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite.
- l'ANCE L'Aquila informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di attivare un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella "C" del presente articolo. L'E.V.R. seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.



L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'E.V.R., la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'E.V.R. è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa. La corresponsione dell'E.V.R., determinato come sopra a consuntivo, sarà effettuata in quote mensili mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.

Con riferimento alle leggi vigenti l'EVR sarà tassato con l'imposta sostitutiva agevolata in quanto trattasi di premi di risultato di ammontare variabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ance L'Aquila:

Gianni Frattale


Genesio Tullio

Sergio Palombizio

Fabrizio Rossi

Lucio Cococchetta

Lorenzo Giacco



per le Organizzazioni Sindacali:

FeNEAL - UIL

Luigi Di Donato

FILCA - CISL

Panfilo Di Felice

FILLEA - CGIL

Riccardo Zelinotti

Francesco Sabatini

